



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 221/21

Roma, 22/10/2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 146/2021: Le novità in materia di Lavoro

Roma 22 ottobre 2021. Il decreto-legge n. 146-2021, approvato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre u.s. (ALL. n.1), è un provvedimento-ponte che regola le varie disposizioni introdotte per fronteggiare il periodo di emergenza dovuta alla pandemia, e quindi provvede al coordinamento e al rifinanziamento delle norme fino alla cessazione dello stato d'emergenza, ovvero al 31 dicembre 2021.

Il testo contiene un pacchetto di norme sul lavoro, che prevedono una nuova proroga della CIG Covid-19, per governare in modo graduale l'uscita dal blocco dei licenziamenti. Inoltre rifinanzia ed estende la copertura del periodo di tutela di malattia in caso di quarantena e per i congedi parentali.

Cassa integrazione Covid-19

Nel rifinanziare la cassa integrazione fino a fine anno, il decreto prevede la possibilità di estendere la domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una "durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021".

Viene specificato che la disposizione si applica anche ai fondi di solidarietà di cui di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (FSBA).

Oltre alla proroga della cassa integrazione ordinaria e in deroga senza versamento del contributo addizionale per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza sanitaria e che hanno esaurito le 28 settimane del decreto-legge n. 41 del 2021, il decreto finanzia ulteriori 9 settimane di cassa integrazione per i datori di lavoro dei settori tessile, moda, pelletteria, *(industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15)*, già destinatari delle 17 settimane previste dal Sostegni bis per interruzione o riduzione dell'attività produttiva nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Per i trattamenti concessi non è previsto alcun contributo addizionale, ma un limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, con riferimento alle ulteriori 13 settimane; e un limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021 per le ulteriori 9 settimane per il settore tessile.

Indennità di malattia per quarantena

Il decreto legge n.146 contiene l'atteso intervento sulla norma che ha introdotto l'equiparazione della quarantena alla malattia. La norma provvede quindi a finanziare non solo le settimane di quarantena fruibili fino al termine dello stato di emergenza, ma l'intero periodo pregresso che, dati INPS, era senza copertura finanziaria.

Il decreto interviene sulla materia introducendo delle modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27(Cura Italia). Nel provvedimento vengono stanziati circa 900 milioni di euro per garantire, quindi, le tutele rimaste in "sospeso" dal 1° gennaio

2021. La tutela attiene a tutte le varie tipologie di isolamento fiduciario: “sorveglianza attiva”, “precauzionale” e “permanenza domiciliare” che si traduce in “un trattamento economico equiparato a quanto previsto in caso di malattia comune sulla base della normativa di riferimento”.

Accanto al rifinanziamento dell’indennità INPS per malattia in caso di quarantena da Covid-19, viene introdotta una nuova forma di tutela. Infatti, con il comma 7-bis aggiunto all’articolo 26 del Decreto Cura Italia si prevede che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato tenuti al versamento dei contributi presso le Gestioni INPS avranno diritto ad un rimborso forfettario per i periodi di malattia relativi a lavoratori dipendenti non tutelati dall’assicurazione economica dell’Istituto. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall'Inps, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione della domanda. L’INPS provvederà a regolare le modalità operative della richiesta con propria circolare.

Congedi Parentali

Infine con l’art. 9, il DL n. 146 provvede a rinnovare, fino al 31 dicembre 2021, i congedi parentali per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Si tratta del congedo parentale straordinario per i genitori con i figli fino a 14 anni.

Per i genitori di figli con disabilità il congedo parentale viene riconosciuto “a prescindere dall'età del figlio, oltre ai casi sopra riportati, anche se il figlio frequenta centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura”.

Il congedo potrà, comunque, essere fruito sia in forma giornaliera che oraria e come di consueto, è pari al 50% della retribuzione. I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata avranno diritto a fruire del beneficio per ciascuna giornata indennizzabile secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità.

Infine, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

All. n.1: *DECRETO-LEGGE* 21 ottobre 2021, n. 146